

Cuneo, lì 26 aprile 2018

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 10bis/2018

ADDIO ALLA SCHEDA CARBURANTI: COSA CAMBIA E DA QUANDO?

La **Legge di Bilancio 2018** è intervenuta modificando la disciplina che riguarda l'acquisto di carburanti e lubrificanti da parte dei soggetti passivi IVA e la loro fatturazione.

Imprese e professionisti che effettuano **acquisti di carburante** non dovranno più compilare la **scheda carburanti**, ma riceveranno dall'esercente dell'impianto stradale di distribuzione apposita **fattura** che dovrà essere **obbligatoriamente elettronica**.

E' previsto che tale **obbligo di fatturazione elettronica** abbia effetto **a partire dal 1° luglio 2018**. Con l'introduzione della fatturazione elettronica **a partire dal 1° luglio 2018, quindi, la scheda carburante sarà abolita**.

Inoltre, viene prevista **l'esclusione dall'obbligo di certificazione delle cessioni di carburanti e lubrificanti** dal **1° luglio 2018** solo con riferimento alle **cessioni verso soggetti che acquistano fuori dall'esercizio d'impresa, arte o professione** (cessioni verso privati).

Diversamente, **la fattura elettronica relativa ai carburanti:**

- **non conterrà più l'indicazione obbligatoria del veicolo e dei chilometri;**
- **sarà emessa in occasione di ogni acquisto di carburanti.**

Si ritiene che la fattura possa essere emessa entro le ore 24.00 del giorno in cui viene effettuato l'acquisto.



In alternativa, **l'imprenditore può richiedere una "card"** ad una compagnia petrolifera, attraverso la quale far transitare gli acquisti di carburante ed ottenere così una fattura mensile riepilogativa (dal 1° luglio 2018 elettronica). Al fine di semplificarne la gestione, esiste la possibilità di sottoscrivere le **"carte multimarca"**, che consentono con un'unica carta di effettuare rifornimenti presso distributori con differenti gestori, se convenzionati.

TRASMISSIONE TELEMATICA PER LA CESSIONE DI BENZINA O GASOLIO


La **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** è resa obbligatoria a partire dall' **1 luglio 2018**. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le **informazioni** da trasmettere, le **regole tecniche**, i **termini** per la trasmissione telematica, nonché le **modalità** con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati saranno definite da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Con lo stesso provvedimento saranno definiti le modalità ed i **termini gradualmente** relativi all'adempimento di memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.

LA DEDUZIONE DEI COSTI

La **Legge di Bilancio 2018** ha aggiunto il comma 1-bis, il quale dispone che **le spese per carburante per autotrazione sono deducibili**, percentuale prevista per lo specifico veicolo

(100% o 20%), **se effettuate esclusivamente** mediante **carta di credito, carte di debito o carte prepagate, bonifico, assegni ecc...**

Dal 1° luglio 2018, con riferimento a **tutti i veicoli utilizzati** dalle imprese/professionisti, ovvero sia quelli a deducibilità piena che quelli a deducibilità ridotta.



LA DETRAZIONE DELL'IVA

La **Legge di Bilancio 2018** ha stabilito che ai fini dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli stradali a motore, **la detrazione dell'imposta spetta solamente se l'operazione viene provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, bonifico, assegni ecc...**

La nuova disposizione trova applicazione per **tutte le tipologie di veicoli**, vale a dire sia per quelli con detrazione IVA ridotta, sia per quelli con detrazione piena. Appare evidente, pertanto, che dal **1° luglio 2018** i soggetti passivi IVA non potranno portare in deduzione il costo di acquisto del carburante, né potranno detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto, qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla c.d. moneta elettronica.

In pratica viene previsto che sia **ai fini della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l'acquisto di carburanti e lubrificanti** può essere effettuato con tutti i **mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante**.

ATTUALE ESONERO DALL'OBBLIGO DELLA SCHEDA CARBURANTI

Dal 2011 era stato previsto per i soggetti IVA che effettuano rifornimenti di carburante **esclusivamente** con carte di credito, carte di debito o prepagate l'**esonero dall'utilizzo della consueta scheda**.

Ora, considerato che **dal 1° luglio 2018**:

- tutti gli acquisti di carburante dovranno essere pagati con carte di debito/credito/prepagate,
- gli esercenti impianti stradali di distribuzione di carburante dovranno emettere fattura elettronica,
- è abrogata la scheda carburanti,

può considerarsi obsoleta la previsione di cui sopra, benché la disposizione normativa non sia stata formalmente abrogata.

CREDITO DI IMPOSTA PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

La **Legge di Bilancio 2018** ha stabilito che agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante viene riconosciuto un **credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate, **a partire dal 1° luglio 2018**, tramite **sistemi di pagamento elettronico** mediante carte di credito. Tale **credito** di imposta può essere **utilizzato esclusivamente in compensazione**, tramite il modello F24, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.